

Causa C-267/19

Domanda di pronuncia pregiudiziale

Data di deposito:

28 marzo 2019

Giudice del rinvio:

Trgovački sud u Zagrebu (Croazia)

Data della decisione di rinvio:

20 marzo 2019

Ricorrente:

Parking d.o.o.

Resistente-convenuta in primo grado:

SAWAL d.o.o.

(omissis)

Corte di giustizia dell'Unione europea

(omissis)

Oggetto:

Domanda di pronuncia pregiudiziale e domanda di interpretazione delle motivazioni delle sentenze della Corte del 9 marzo 2017, Zulfikarpašić (C-484/15, EU:C:2017:199), e Pula Parking (C-551/15, EU:C:2017:193) nella causa il cui giudice del rinvio è stato adito con il numero Povrv-1614/18.

Innanzitutto, il giudice del rinvio chiede la protezione dei dati personali del ricorrente per l'esecuzione e del convenuto per l'esecuzione in quanto parti del procedimento principale.

Il giudice del rinvio chiede quanto segue:

Conformemente all'articolo 19, paragrafo 3, lettera b), del Trattato sull'Unione europea e all'articolo 267 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il Trgovački sud u Zagrebu (Tribunale di commercio di Zagabria, Croazia), in

qualità di giudice nazionale, presenta, per il tramite del giudice Mislav Kolakušić, una domanda di pronuncia pregiudiziale ai fini dell'interpretazione e dell'applicazione uniformi del diritto dell'Unione, nonché una domanda di interpretazione delle sentenze pronunciate dalla Corte nelle cause C-484/15 e C-551/15, nell'ambito della causa Povrv-1614/18, di cui è stato investito il Trgovački sud u Zagrebu (Tribunale di commercio di Zagabria) (allegato 1).

Nella sentenza pronunciata il 9 marzo 2017 nella causa C-551/15 la Corte di giustizia ha dichiarato che: «il regolamento n. 1215/2012 deve essere interpretato nel senso che, in Croazia, i notai, nell'esercizio delle competenze loro attribuite dalla normativa nazionale nell'ambito dei procedimenti di esecuzione forzata sulla base di un "atto autentico", non rientrano nella nozione di "autorità giurisdizionale" ai sensi di detto regolamento».

Benché la posizione della Corte sia chiara e inequivocabile quanto al fatto che in Croazia i notai non sono autorizzati a pronunciare mandati di esecuzione sulla base di un atto autentico, tale prassi, contraria al regolamento n. 1215/2012, perdura. Successivamente alla decisione pronunciata dalla Corte il 9 marzo 2017, i notai hanno rilasciato più di un milione di mandati di esecuzione.

Dal 1° luglio 2013 la Repubblica di Croazia è membro a pieno titolo dell'Unione europea, le cui istituzioni garantiscono la parità di trattamento giuridica all'insieme dei cittadini e delle persone giuridiche di tutti gli Stati membri.

I giudici della Repubblica di Croazia interpretano in maniera difforme la decisione pronunciata dalla Corte nella causa C-551/15 e, per la maggior parte, considerano che quest'ultima riguarda esclusivamente i procedimenti di esecuzione forzata svolti dai notai, nei quali il convenuto per l'esecuzione è una persona fisica – cittadino di un altro Stato membro dell'Unione. **[Or. 2]**

Ad esempio, nelle cause Povrv-1434/18, Povrv-3326/17 e Povrv-3380/18, il Trgovački sud u Zagrebu (Tribunale di commercio di Zagabria) ha mantenuto gli effetti delle ingiunzioni di pagamento pronunciate nei mandati rilasciati dai notai nei confronti di persone giuridiche straniere.

Per contro, nella causa Povrv-113/18, il Trgovački sud u Zagrebu (Tribunale di commercio di Zagabria) ha respinto una domanda di esecuzione presentata a un notaio e ha annullato un mandato di esecuzione emesso da un notaio sulla base di un atto autentico.

Le prese di posizione e le decisioni dei giudici croati che stabiliscono un'applicazione differenziata del diritto e del regolamento n. 1215/2012 tra i cittadini e le persone giuridiche della Repubblica di Croazia, da un lato, e i cittadini e le persone giuridiche degli altri Stati membri dell'Unione europea, dall'altro, in modo discriminatorio, non sono ammesse dal giudice del rinvio.

Di conseguenza, il Trgovački sud u Zagrebu (Tribunale di commercio di Zagabria), in quanto giudice nazionale, presenta alla Corte una domanda di

pronuncia pregiudiziale al fine di garantire un'applicazione uniforme del diritto dell'Unione in tutti gli Stati membri e il rispetto del principio della parità di trattamento e di uguaglianza dei cittadini e delle persone giuridiche nell'applicazione del diritto dell'Unione nella causa Povrv-1614/18, di cui è investito il giudice del rinvio.

Tenuto conto delle divergenze di applicazione delle decisioni della Corte, è utile presentare tale domanda al fine di stabilire se le persone fisiche e giuridiche della Croazia, in quanto cittadini dell'Unione, siano su un piano di parità rispetto alle persone fisiche e giuridiche degli altri Stati membri dell'Unione, e se le persone giuridiche straniere siano su un piano di parità rispetto alle persone fisiche straniere per quanto riguarda l'applicazione del diritto dell'Unione sul territorio della Repubblica di Croazia.

Il giudice del rinvio chiede alla Corte di riunire la causa in esame alla domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Općinski sud u Novom Zagrebu (Tribunale municipale di Novi Zagreb, Croazia) con il numero C-657/18, nonché alla domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal giudice del rinvio l'11 marzo 2019, e di esaminare tali cause congiuntamente.

Conformemente all'articolo 94 dello Statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea e a raccomandazioni all'attenzione dei giudici nazionali, relative alla presentazione di domande di pronuncia pregiudiziale, il giudice del rinvio, il Trgovački sud u Zagrebu (Tribunale di commercio di Zagabria) motiva la sua domanda come segue:

I. Esposizione sommaria dell'oggetto della controversia, nonché dei fatti rilevanti quali sono stati accertati dal giudice del rinvio nella causa iscritta a ruolo con il numero Povrv-1614/18

Le parti nel procedimento principale sono la Parking d.o.o., Croazia, (omissis), la ricorrente per l'esecuzione, e la SAWAL d.o.o., Slovenia (omissis), la convenuta per l'esecuzione. Il 25 aprile 2016 è stato avviato un procedimento esecutivo a seguito di una domanda di esecuzione fondata su un atto autentico, e, il 23 maggio 2016, il notaio (omissis) Croazia, ha emesso un mandato di esecuzione sulla base dell'atto autentico, con cui ordina alla convenuta per l'esecuzione di liquidare, entro 8 giorni, il credito vantato che figura nella domanda di esecuzione e che ammonta a 100 kune croate (HRK), oltre agli interessi legali di mora, nonché alle spese del procedimento pari a HRK 1 741,25. Il credito di HRK 100 è basato su un estratto conto autentificato (omissis), l'atto autentico, e riguarda una domanda di pagamento del canone conformemente allo Zakon o Hrvatskoj radioteleviziji (legge sulla radiotelevisione croata). La domanda è stata consegnata al convenuto contemporaneamente al mandato di esecuzione, il 9 febbraio 2017. La convenuta per l'esecuzione ha proposto, in tempo utile, opposizione avverso il mandato, contestando il fondamento e l'importo del credito, e afferma in particolare che un notaio croato non è e non può essere un'autorità giudiziaria competente.

Conformemente alle sentenze pronunciate dalla Corte nelle cause C-484/15 e C-551/15, in Croazia, i notai, che agiscono nell'ambito dei procedimenti di esecuzione forzata sulla base di un «atto autentico», non possono essere considerati un'autorità giurisdizionale ai sensi del regolamento sul titolo esecutivo europeo né ai fini dell'applicazione del regolamento concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale. Inoltre, in tali sentenze, la Corte rileva che il rispetto del principio della fiducia reciproca tra gli Stati membri dell'Unione nel settore della cooperazione in materia civile e commerciale richiede che le decisioni adottate dalle autorità di uno Stato membro, la cui esecuzione è richiesta in un altro Stato membro, siano state pronunciate in un procedimento giudiziario che offre garanzie di indipendenza e di imparzialità nonché il rispetto del principio del contraddittorio. Dunque, il procedimento che precede il rilascio di un mandato di esecuzione non è un procedimento in contraddittorio e tale decisione non è pronunciata da un'autorità giudiziaria, bensì da un notaio [Or. 3] il quale, come già precedentemente rilevato, non può essere considerato organo giurisdizionale. Tali considerazioni consentono di concludere che il mandato citato è emesso da un'autorità assolutamente incompetente e che, di conseguenza, sono applicabili le norme relative all'incompetenza assoluta. Pertanto, il giudice del rinvio non può accettare gli atti adottati da un'autorità assolutamente incompetente, ragion per cui non è possibile proseguire il procedimento di opposizione avviato avverso il mandato di esecuzione. Quindi, ciò che è invalido ab initio non può divenire valido, né essere convalidato nel corso del procedimento, in quanto ciò sarebbe contrario al principio della parità delle armi.

II. Il contenuto delle disposizioni nazionali applicabili alla causa e la giurisprudenza nazionale pertinente

La disposizione controversa è quella dell'articolo 1 dell'Ovršni zakon (legge croata sull'esecuzione forzata; in prosieguo: l'«OZ») (pubblicato nelle Narodne novine nn. 112/12, 25/13, 93/14, 55/16 e 73/17), la legge nazionale che autorizza i notai a realizzare la riscossione forzata di crediti sulla base di un «atto autentico», rilasciando un mandato di esecuzione, come titolo esecutivo, senza l'esplicito consenso del convenuto per l'esecuzione. Pertanto, dato che la questione controversa, nella causa in esame di natura civilistica, è quella della competenza dei notai, il giudice non ha proceduto ad un esame nel merito.

Il giudice di primo grado ha dichiarato che le motivazioni e l'interpretazione delle sentenze della Corte del 9 marzo 2017, *Zulfikarpašić* (C-484/15, EU:C:2017:199), e *Pula Parking* (C-551/15, EU:C:2017:193), hanno rilevanza anche nel diritto interno e ha applicato tale giurisprudenza e tale interpretazione della Corte nella causa Povrv-1614/18.

Giurisprudenza:

Nella causa Povrv-57/18 (allegato 2), l'Općinski sud u Novom Zagrebu (Tribunale municipale di Novi Zagreb), ha respinto una domanda di esecuzione e ha annullato un mandato di esecuzione rilasciato da un notaio, facendo riferimento alla sentenza pronunciata dalla Corte nella causa C-551/15, decisione che esso ha motivato come segue: «(...) il procedimento che precede il rilascio di un mandato di esecuzione non è un procedimento in contraddittorio e tale decisione non è pronunciata da un'autorità giudiziaria, bensì da un notaio il quale, come già precedentemente rilevato, non può essere considerato un organo giurisdizionale. Tali considerazioni consentono di concludere che il mandato citato è emesso da un'autorità assolutamente incompetente e che, di conseguenza, sono applicabili le norme relative all'incompetenza assoluta. Pertanto, il giudice del rinvio non può accettare gli atti adottati da un'autorità assolutamente incompetente, ragion per cui non è possibile proseguire il procedimento di opposizione avviato avverso il mandato di esecuzione. Quindi, ciò che è invalido ab initio non può divenire valido, né essere convalidato nel corso del procedimento, poiché ciò sarebbe contrario al principio della parità delle armi».

Per contro, con ordinanza n. Gž Ovr-645/2018 (allegato 3), lo Županijski sud u Puli (Tribunale di comitato di Pola, Croazia) ha annullato la decisione Povrv-57/18 basandosi sulla seguente motivazione: «(...) la posizione del giudice di primo grado riguardo all'incompetenza dei notai nei procedimenti di adozione di un mandato di esecuzione sulla base di un atto autentico è errata, giacché la loro competenza è prevista dalle disposizioni del titolo ventisei dell'OZ (Narodne novine nn. 112/12, 25/13, 93/14, 55/16 e 73/17), e il notaio ha quindi agito in modo regolare quando, conformemente al disposto dell'articolo 282 dell'OZ, a seguito dell'opposizione proposta dal convenuto per l'esecuzione avverso il mandato di esecuzione che egli ha emesso sulla base di un atto autentico, ha trasmesso il fascicolo al giudice di primo grado affinché si pronunciasse sul procedimento di opposizione in quanto giudice competente. In tale fase del procedimento, poiché si trattava di una causa in cui il convenuto per l'esecuzione ha il suo domicilio dichiarato nella Repubblica di Croazia, nel territorio di competenza del giudice di primo grado, quest'ultimo, in forza dell'articolo 282, paragrafo 3, dell'OZ, avrebbe dovuto statuire sull'opposizione del convenuto per l'esecuzione in applicazione degli articoli 57 e 58 dell'OZ e pronunciare una decisione conforme a tali disposizioni. Poiché, applicando erroneamente il disposto dell'articolo 16 ZPP [Zakon o parničcognome potupku (codice di procedura civile)], ha respinto la domanda di esecuzione e ha annullato integralmente il mandato di esecuzione sulla base di un atto autentico per incompetenza assoluta del notaio, detto giudice ha commesso una violazione delle forme sostanziali, definita dal disposto dell'articolo 354, paragrafo 1, che risulta da tale applicazione errata dell'articolo 16 dello ZPP, e dall'articolo 21, paragrafo 1, dell'OZ, e che è stata invocata in appello (...)».

Pertanto, lo Županijski sud u Puli (Tribunale di comitato di Pola) considera che si possono mantenere gli effetti della parte del mandato del notaio con la quale quest'ultimo condanna il convenuto per l'esecuzione al pagamento in questione.
[Or. 4]

Inoltre, nelle cause Povrv-1434/18, Povrv-3326/17 e Povrv-3380/18 (allegato 4), il Trgovački sud u Zagrebu (Tribunale di commercio di Zagabria) ha mantenuto gli effetti delle ingiunzioni di pagamento pronunciate nei mandati di esecuzione rilasciati dai notai contro persone giuridiche straniere debtrici.

Per contro, nella causa Povrv-113/18 (allegato 5), il Trgovački sud u Zagrebu (Tribunale di commercio di Zagabria) ha respinto una domanda di esecuzione presentata a un notaio e ha annullato un mandato di esecuzione emesso da un notaio sulla base di un atto autentico, facendo riferimento alla sentenza pronunciata dalla Corte nella causa C-551/15, decisione che esso ha motivato come segue: «(...) il procedimento che precede il rilascio di un mandato di esecuzione non è un procedimento in contraddittorio e tale decisione non è pronunciata da un'autorità giudiziaria, bensì da un notaio il quale, come già precedentemente rilevato, non può essere considerato un organo giurisdizionale. Tali considerazioni consentono di concludere che il mandato citato è emesso da un'autorità assolutamente incompetente e che, di conseguenza, sono applicabili le norme relative all'incompetenza assoluta. Pertanto, il giudice del rinvio non può accettare gli atti adottati da un'autorità assolutamente incompetente, ragion per cui non è possibile proseguire il procedimento di opposizione avviato avverso il mandato di esecuzione. Quindi, ciò che è invalido ab initio non può divenire valido, né essere convalidato nel corso del procedimento, poiché ciò sarebbe contrario al principio della parità delle armi».

Tali decisioni dei giudici nazionali illustrano concezioni giuridiche divergenti relative alla competenza dei notai a rilasciare titoli esecutivi.

III Esposizione delle ragioni che hanno indotto il giudice del rinvio a interrogarsi sull'interpretazione o sulla validità di talune disposizioni del diritto dell'Unione, nonché il collegamento che esso stabilisce tra dette disposizioni e la normativa nazionale applicabile al procedimento principale

La domanda di pronuncia pregiudiziale mira a garantire un'applicazione uniforme del diritto dell'Unione in tutti gli Stati membri e il rispetto del principio della parità di trattamento e di uguaglianza dei cittadini nell'applicazione del diritto dell'Unione, nonché a uniformare la giurisprudenza del giudice nazionale nell'applicazione dell'acquis dell'Unione.

Ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un tribunale indipendente e imparziale, costituito per legge. L'articolo 14 di tale convenzione garantisce il divieto di discriminazione e prevede che il godimento dei diritti e delle libertà riconosciuti in detta convenzione deve essere assicurato senza nessuna discriminazione, in particolare quelle fondate sul sesso, la razza, il colore, la lingua, la religione, le opinioni politiche o quelle di altro genere, l'origine nazionale o sociale, l'appartenenza a

una minoranza nazionale, la ricchezza, la nascita od ogni altra condizione. Ai sensi dell'articolo 18 TFUE, nel campo di applicazione dei trattati, e senza pregiudizio delle disposizioni particolari dagli stessi previste, è vietata ogni discriminazione effettuata in base alla nazionalità. Il giudice del rinvio considera che, nel caso di specie, i cittadini e le persone giuridiche croati sono discriminati rispetto ai cittadini e alle persone giuridiche degli altri Stati membri dell'Unione europea, come emerge dalle citate sentenze della Corte del 9 marzo 2017, *Zulfikarpašić* (C-484/15, EU:C:2017:199), e *Pula Parking* (C-551/15, EU:C:2017:193). In forza delle citate sentenze, i titoli esecutivi non saranno riconosciuti come tali negli altri Stati membri dell'Unione ai sensi del regolamento sul titolo esecutivo europeo e del regolamento concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale. La normativa nazionale autorizza dunque i notai a rilasciare titoli esecutivi che non sono riconosciuti come tali o come decisione giudiziaria negli altri Stati membri dell'Unione europea. Dalla motivazione delle sentenze richiamate risulta chiaramente che il procedimento dinanzi a un notaio non offre garanzie di indipendenza e di imparzialità e non è svolto in contraddittorio. Una simile situazione conduce ad una disparità di trattamento delle persone fisiche e giuridiche croate rispetto alle persone fisiche e giuridiche degli altri Stati membri dell'Unione europea, nonché ad una disparità di trattamento tra persone fisiche e giuridiche straniere, e ciò in misura tale da costituire una discriminazione. La mancanza del contraddittorio nel procedimento porta a una disparità di trattamento tra le parti e viola quindi il diritto fondamentale ad un processo equo sancito dalla CEDU. **[Or. 5]**

Il diritto delle società richiede un'armonizzazione delle norme europee in materia all'interno dell'Unione per rafforzare la certezza del diritto, al fine di favorire l'attività economica e gli investimenti, conformemente al Trattato di adesione e al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. L'interpretazione, in contrasto con il principio della parità di trattamento delle società, svantaggia le società nazionali rispetto alle società degli altri Stati membri dell'Unione, il che è contrario ai principi fondamentali dell'Unione.

Le questioni pregiudiziali sono specificamente formulate nei seguenti termini:

1) Se una disposizione della legislazione nazionale, l'articolo 1 dell'Ovršni zakon (pubblicato nelle Narodne novine nn. 112/12, 25/13, 93/14, 55/16 e 73/17), che autorizza i notai a procedere alla riscossione forzata di crediti sulla base di un atto autentico, rilasciando un mandato di esecuzione, in quanto titolo esecutivo, senza l'esplicito consenso della persona giuridica debitrice stabilita nella Repubblica di Croazia, sia conforme all'articolo 6, paragrafo 1, della CEDU e all'articolo 18 TFUE, tenuto conto delle sentenze pronunciate dalla Corte nelle cause C-484/15 e C-551/15.

2) Se l'interpretazione fornita nelle sentenze della Corte del 9 marzo 2017, *Zulfikarpašić* (C-484/15, EU:C:2017:199), e *Pula Parking* (C-551/15, EU:C:2017:193), possa essere applicata alla causa Povrv-1614/2018 sopra

illustrata, di cui è investito il giudice del rinvio, e, più precisamente, se il regolamento n. 1215/2012 debba essere interpretato nel senso che, in Croazia, i notai, nell'esercizio delle competenze loro attribuite dalla normativa nazionale nell'ambito dei procedimenti di esecuzione forzata sulla base di un «atto autentico», nei quali i convenuti per l'esecuzione sono persone giuridiche stabilite in altri Stati membri dell'Unione europea, non rientrano nella nozione di «autorità giurisdizionale» ai sensi di detto regolamento.

(omissis)

(omissis) [indirizzo postale ed elettronico]

Allegati:

- 1) Documentazione relativa al procedimento principale, Povrv-1614/18, recante i numeri da 1 a 20,
- 2) Giurisprudenza dell'Općinski sud u Novom Zagrebu (Tribunale municipale di Novi Zagreb), causa Povrv-57/18, recante i numeri 21 e 22,
- 3) Giurisprudenza dello Županijski sud u Puli (Tribunale di comitato di Pola), causa Gž Ovr-645/18, recante i numeri 23 e 24,
- 4) Giurisprudenza del Trgovački sud u Zagrebu (Tribunale di commercio di Zagabria), cause Povrv-1434/18, Povrv-3326/17 e Povrv-3380/18, recanti i numeri da 24 a 29,
- 5) Giurisprudenza del Trgovački sud u Zagrebu (Tribunale di commercio di Zagabria), causa Povrv-113/18, recante i numeri 30 e 31.